



# CITTA' di AVIGLIANA

## *Provincia di TORINO*

**ESTRATTO**

### **VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

***N. 15***

**OGGETTO: DEFINIZIONE DELLE MISURE ORGANIZZATIVE FINALIZZATE AL  
RISPETTO DELLA TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 9 D.L.  
78/09 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 102/2009. AGGIORNAMENTO.**

L'anno **2011**, addì **7** del mese di **Febbraio** alle ore **16.30** nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Sindaco - <b>MATTIOLI Carla</b>	<b>SI</b>
Assessore - <b>REVIGLIO Arnaldo</b>	<b>SI</b>
Assessore - <b>ARCHINA' Giuseppe</b>	<b>SI</b>
Assessore - <b>BRACCO Angela</b>	<b>SI</b>
Assessore - <b>BRUNATTI Luca</b>	<b>SI</b>
Assessore - <b>MARCECA Baldassare</b>	<b>NO</b>
Assessore - <b>TAVAN Enrico</b>	<b>SI</b>

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. GUGLIELMO Giorgio.

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Vista la proposta di deliberazione predisposta dall'**Area Economico Finanziaria – Settore Contabilità e Bilancio n. 64 in data 31.01.2011** allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, avente per oggetto: **“DEFINIZIONE DELLE MISURE ORGANIZZATIVE FINALIZZATE AL RISPETTO DELLA TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 9 D.L. 78/09 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 102/2009. AGGIORNAMENTO.”**

Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento per le motivazioni tutte in essa contenute;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 del D. Lgs 18.8.2000 n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, che allegati alla presente deliberazione ne fanno parte integrante e sostanziale;

Visti gli artt. 42 e 48 del Testo Unico approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 in ordine alla competenza degli organi comunali;

Visto l'art. 163, comma 3 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267, in merito all'esercizio provvisorio;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno in data 17/12/2010 con cui è stato differito al 31/3/2011 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2011 per gli Enti Locali;

Vista la deliberazione consiliare n. 31 del 23/04/2010, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2010 e pluriennale 2010/2012;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 118 del 17/5/2010, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il piano degli obiettivi assegnati ai Responsabili di Area unitamente alle risorse necessarie per l'esecuzione dei programmi e progetti di bilancio;

Richiamato il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Con votazione unanime espressa in forma palese;

## ***DELIBERA***

Di accogliere integralmente la proposta dell'Area Economico Finanziaria – Settore Contabilità e Bilancio allegata alla presente quale parte integrale e sostanziale.

## ***SUCCESSIVAMENTE***

Con votazione unanime espressa in forma palese;

## ***DELIBERA***

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U. approvato con D. Lgs 18/8/2000, n. 267.

## Area Economico Finanziaria

Alla Giunta Comunale  
proposta di deliberazione n. 64  
redatta dalla Direzione Generale e dal Settore Contabilità e Bilancio

**OGGETTO: DEFINIZIONE DELLE MISURE ORGANIZZATIVE FINALIZZATE AL RISPETTO DELLA TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 9 D.L. 78/09 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 102/2009. AGGIORNAMENTO.**

Premesso che:

- il decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, (nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 150 del 1 luglio 2009), coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102 (in Gazzetta Ufficiale n. 179 del 4 agosto 2009), ha introdotto alcuni provvedimenti anticrisi, nonché proroga di alcuni termini;

- in particolare, l'art. 9, rubricato «Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni», al comma 1 prevede che al fine di garantire la tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, in attuazione della direttiva 2000/35/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, recepita con il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 per prevenire la formazione di nuove situazioni debitorie:

1. le pubbliche amministrazioni incluse nell'elenco adottato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, adottano entro il 31 dicembre 2009, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti. Le misure adottate sono pubblicate sul sito internet dell'amministrazione;

2. nelle amministrazioni di cui al numero 1, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell'obbligo di accertamento comporta responsabilità disciplinare e amministrativa; qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi;

3. allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, l'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio prevista per i Ministeri dall'articolo 9, comma 1-ter, del D.L. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 2/2009, è effettuata anche dagli enti locali;

4. per le amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle precedenti disposizioni, secondo procedure da definire con apposito DM, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Per gli enti locali i rapporti sono allegati alle relazioni rispettivamente previste nell'art. 1, commi 166 e 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

- al fine di garantire il rispetto delle richiamate disposizioni la Giunta Comunale con deliberazione n. 8 in data 21/1/2010, ha adottato le dovute misure organizzative in materia;

- anche alla luce delle disposizioni emanate con D.L. 31/5/2010, n. 78, ulteriormente restrittive in materia di patto di stabilità, la Giunta Comunale con deliberazione n. 193 in data 26/7/2010, ha modificato le misure adottate;

- la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal D.L. 12/11/2010, n. 187, convertito con modificazioni in L. 17/12/2010, n. 217, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza", ha dettato disposizioni in merito alla tracciabilità dei pagamenti;

- in merito l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici ha fornito indicazioni con determinazioni n. 8 del 18/11/2010 e n. 10 del 22/12/2010;

- i principali adempimenti previsti dalle citate disposizioni, riguardano:

1. gli strumenti di pagamento che devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti coinvolti, il codice identificativo di gara (**CIG**), attribuito dall'Autorità su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (**CUP**);

2. l'accensione, da parte degli appaltatori, sub-appaltatori e sub-contraenti, di un conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche anche se in via non esclusiva da comunicare alla stazione appaltante insieme con le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.;

- L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ha chiarito che *“indipendentemente dall'importo contrattuale, in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del citato decreto legge contenente disposizioni interpretative e modificative della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Codice Identificativo Gara (CIG) deve essere acquisito dalle stazioni appaltanti tramite il sistema SIMOG disponibile sul sito dell'Autorità per ciascun appalto di lavori, servizi e forniture”*. Per cui:

- il CIG deve essere richiesto sia che si tratti di contratti derivanti dall'effettuazione di gare per l'affidamento di servizi/forniture /lavori e per importo anche inferiori ai 20.000,00 euro sia che si tratti di affidamenti diretti ed anche nei casi in cui non è prevista la redazione di un apposito contratto;
- la richiesta del CUP (Codice Unico di Progetto) diventa obbligatoria, a prescindere dall'importo e dalla natura della spesa, per un Progetto di investimento pubblico (art. 11, L. n. 3/2003);
- Sono escluse dall'obbligo di richiedere il codice CIG ai fini della tracciabilità le seguenti fattispecie:
  - i contratti aventi ad oggetto l'acquisto o la locazione di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni (articolo 19, comma 1, lett. a, prima parte, del decreto legislativo n. 163/2006);
  - i servizi di arbitrato e conciliazione (articolo 19, comma 1, lett. c, del decreto legislativo n. 163/2006);
  - i contratti di lavoro conclusi dalle stazioni appaltanti con i propri dipendenti (articolo 19, comma 1, lett. e) del decreto legislativo n. 163/2006;
  - i contratti di somministrazione di lavoro con le pubbliche amministrazioni (articoli 20 e seguenti del decreto legislativo del 10 settembre 2003 n. 276);
  - i contratti di lavoro temporaneo (legge 24 giugno 1997 n. 196);
  - gli appalti di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006;
  - il trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici, se relativi alla copertura di costi per le attività istituzionali espletate dall'ente;
  - l'amministrazione diretta ai sensi dell'articolo 125, comma 3 del decreto legislativo n. 163/2006;
  - gli affidamenti diretti a società in house;
  - i risarcimenti corrisposti dalle imprese assicuratrici appaltatrici ai soggetti terzi, estranei al rapporto contrattuale, danneggiati dalle stazioni appaltanti assicurate;
  - gli indennizzi e i risarcimenti corrisposti a seguito di procedure espropriative, poste in essere da stazioni appaltanti o da enti aggiudicatori;
  - gli incarichi di collaborazione ex articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 (testo unico sul pubblico impiego);
  - le spese effettuate dai cassieri, che utilizzano il fondo economale (solo se tali spese non originano da contratti d'appalto);
- gli obblighi di tracciabilità trovano immediata ed integrale attuazione in relazione ai contratti (e subcontratti da essi derivanti) sottoscritti dopo il 7 settembre 2010, ancorché relativi a bandi pubblicati prima del 7 settembre 2010 mentre per quanto concerne i contratti sottoscritti prima della data menzionata (07/09/2010), l'articolo 6 comma 2 del d.l. n. 187/2010, come modificato dalla legge n. 217/2010, prescrive che gli stessi siano adeguati alle norme sulla tracciabilità entro centottanta giorni *“dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”* (e quindi dal 17/6/2011);
- secondo l'Autorità, il citato comma 2 prevede che tali contratti, ai sensi dell'articolo 1374 del codice civile (c.c.), *“si intendono automaticamente integrati con le clausole di tracciabilità previste dai commi 8 e 9 del citato articolo 3 della legge n.136 del 2010 e successive modificazioni”* e suggerisce *“alle stazioni appaltanti, per i contratti in corso di esecuzione alla scadenza del periodo transitorio, di inviare agli operatori economici una comunicazione con la quale si evidenzia l'avvenuta integrazione automatica del contratto principale e dei contratti da esso derivati e, al contempo, si procede alla comunicazione del CIG, laddove non precedentemente previsto”*;
- per detti contratti risulta inoltre indispensabile richiedere al fornitore di fornire altresì i dati inerenti il conto corrente dedicato sul quale effettuare i pagamenti di quanto dovuto;
- in merito ai contratti stipulati prima del 7 settembre 2010, l'Autorità nella circolare 10 del 22/12/2010, ribadisce che fino alla scadenza del periodo transitorio, resta ferma la possibilità di effettuare tutti i pagamenti richiesti in esecuzione del contratto, anche se il relativo contratto risulti sprovvisto della clausola di tracciabilità e privo di CIG;
- le disposizioni emanate in data 30/11/2010 con nota 0022973 del Direttore Generale e del Responsabile Area Finanziaria circa i primi adempimenti inerenti le disposizioni di cui all'art. 3, L. 136/2010 e s.m.i., prevedono che per le forniture effettuate nel periodo 7/9/2010 e il 13 novembre 2010, data di entrata in vigore del DL 187/10 di introduzione, tra l'altro, dell'obbligo del CIG, non si debba procedere all'adeguamento, con richiesta del richiamato codice, delle forniture per gli importi inferiori a euro 20.000,00 per servizi e forniture e a euro 40.000,00 per lavori;
- gli artt. 3 e 6 della L. 136/2010 e s.m.i., prevedono il seguente sistema sanzionatorio :
  - *“il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto;*
  - le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture e le erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche effettuate senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa,

comportano a carico del soggetto inadempiente l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 20% del valore della transazione stessa. La medesima sanzione si applica anche nel caso in cui venga omessa l'indicazione del CUP o del CIG;

- per la mancata comunicazione da parte del fornitore del conto corrente dedicato una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale adottata in data odierna, avente ad oggetto:

Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) da parte dei fornitori di beni, servizi e lavori.

D.L. 185/2008 e L. 2/2009 – D.M. 24/10/2007.

Direttiva agli uffici ai sensi dell'art. 27 del Regolamento sul Funzionamento Uffici e Servizi.

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

## **SI PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI**

- 1) Di approvare, a modifica di quanto adottato con deliberazione n. 8 in data 21/1/2010 e n. 193 in data 26/7/2010 ai fini del rispetto delle disposizioni dell'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito con L.102/2009, le misure organizzative indicate nell'allegato A) alla presente costituente parte integrante e sostanziale;
- 2) Di pubblicare le presenti misure sul sito internet del Comune, ai sensi dell'art.9 del D.L.78/2009;
- 3) Di trasmettere la presente delibera a tutti i responsabili di Area e di servizio dell'ente al fine di dare massima e immediata attuazione delle misure organizzative di cui all'allegato A);
- 4) Di stabilire in considerazione del mancato coordinamento della normativa di riferimento (tempestività pagamenti, patto stabilità, verifica fiscale per pagamenti superiori a euro 10.000,00, verifica contributiva tramite DURC) ed in relazione alla prevista responsabilità disciplinare ed amministrativa a carico dei funzionari in caso di violazione delle disposizioni in premessa richiamate, che nessun onere potrà gravare a carico dei funzionari qualora i ritardi nei pagamenti siano dovuti a cause, agli stessi non imputabili, quali:
  - indirizzi deliberativi dell'amministrazione in merito ai tempi di pagamento delle obbligazioni assunte;
  - modifiche legislative in materia di Patto di stabilità che rendano incompatibili gli atti precedentemente assunti dai funzionari con piani di pagamento pluriennali e/o con atti di impegno conformi al momento dell'assunzione;
  - mancata trasmissione da parte degli enti competenti, degli atti di verifica fiscale e/o contributiva richiesti nei termini congrui all'effettuazione dei pagamenti;
- 5) Di dichiarare, attesa l'urgenza, con voto palese e unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del T.U., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Avigliana, 31 gennaio 2011

Il Direttore Generale  
f.to (dr. Giorgio GUGLIELMO)

Il Sindaco  
f.to (Carla MATTIOLI)

Il Responsabile Area Economico Finanziaria  
f.to (Vanna ROSSATO)



COMUNE DI AVIGLIANA

**MISURE ORGANIZZATIVE FINALIZZATE AL RISPETTO DELLA TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI DA PARTE DELL'ENTE**

Al fine di evitare ritardi dei pagamenti, anche alla luce dell'evoluzione normativa (art. 9 del D.L. n. 78/2009 in tema di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, DL 78/2010 recante ulteriori restrizioni al patto di stabilità e L. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei pagamenti), si formalizza il seguente protocollo operativo in base al quale i Direttori di Area devono:

1) trasmettere nei termini regolamentari (tre giorni lavorativi) gli atti di impegno di spesa (buono ordine/determinazione) al responsabile Area Finanziaria, **verificando, prima dell'ordinazione della spesa**, che l'atto stesso sia divenuto esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile e con l'attestazione di copertura finanziaria.

A norma dell'art. 53 del vigente Regolamento di contabilità, l'atto deve in ogni caso indicare:

- i creditori con espresso riferimento alla denominazione, all'ubicazione e al possesso di partiva IVA/codice fiscale;
- l'ammontare delle somme dovute o la dichiarazione che il medesimo non comporta oneri a carico dell'ente;
- l'eventuale scadenza del debito, compreso il termine di pagamento se contrattualmente previsto;
- lo stanziamento a cui la spesa è imputata con riferimento all'intervento e al P.E.G., qualora adottato;
- gli estremi dell'atto di prenotazione di impegno, qualora esistente.

In relazione alle disposizioni di cui all'ex art. 3 della L. 13/8/2010, n. 136, come modificata dal D.L. 12/11/2010, n. 187, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 17/12/2010, n. 217, l'atto deve riportare nelle premesse la dicitura: **“VERIFICATI GLI ADEMPIMENTI E LE MODALITÀ DI CUI ALL'ART. 3 DELLA L. 13.8.2010 N. 136 IN MERITO ALL'OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI”** e nel dispositivo: **“DI DARE ATTO CHE IL PAGAMENTO DELLA SPESA IN OGGETTO DOVRÀ ESSERE EFFETTUATO SUL C/C COMUNICATO DAL CREDITORE AI SENSI DELLA L. 136/2010 e s.m.i. E GIÀ ACQUISITO AGLI ATTI E CHE IL CIG DA INDICARE SULL'ORDINATIVO DI PAGAMENTO È IL SEGUENTE: .....”,** allegando all'atto copia della comunicazione da parte del fornitore del conto dedicato su cui effettuare il pagamento.

Dette comunicazioni vanno inoltre consegnate all'ufficio protocollo per la conservazione agli atti e la messa a disposizione, anche telematica, a tutti gli uffici comunali.

In relazione ai contratti stipulati in via d'urgenza, da esplicitarsi sull'ordinativo emesso, il codice CIG deve essere inserito nel primo ordinativo di pagamento (delibera 8/2010 AVCP).

In considerazione poi di quanto previsto dalla deliberazione di Giunta Comunale in data 7/2/2011 con oggetto: “Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) da parte dei fornitori di beni, servizi e lavori. D.L. 185/2008 e L. 2/2009 – D.M. 24/10/2007. Direttiva agli uffici ai sensi dell'art. 27 del Regolamento sul Funzionamento Uffici e Servizi.”, l'atto di impegno, nelle premesse, deve altresì riportare: **“EFFETTUATI, IN RELAZIONE AL DISPOSTO DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 14 IN DATA 7/2/2011, GLI ADEMPIMENTI DI CUI AL D.L. 185/2008 E L. 2/2009 –D.M. 24/10/2007 IN MATERIA DI DURC”.**

L'ufficio trattiene copia del certificato di regolarità contributiva mentre l'originale deve essere trasmesso all'ufficio protocollo per la conservazione agli atti e la messa a disposizione, anche telematica, a tutti gli uffici comunali.

Visti gli obiettivi in materia di Patto stabilità interno, **ai fini del rilascio del visto di regolarità contabile**, per le spese di investimento da imputarsi al titolo II della spesa, all'atto deve essere altresì allegata comunicazione con l'indicazione della data (mese/ anno) nella quale si presume dovrà effettuarsi il pagamento dell'obbligazione. (ALLEGATO B)

In relazione ad eventuali problemi inerenti la disponibilità di cassa il Responsabile dell'area Finanziaria può altresì dare indicazioni ai Responsabili di Area di comunicare i tempi di pagamento previsti anche in merito alle spese correnti da imputarsi al Titolo I di bilancio.

2) trasmettere nei termini regolamentari (10 giorni dall'avvenuta acquisizione) all'Area Finanziaria della idonea documentazione inerente le entrate a destinazione vincolata da cui far discendere l'impegno automatico ai sensi del comma 5, art. 50, del vigente Regolamento di contabilità;

3) sulla base di quanto indicato negli atti, il Responsabile dell'Area finanziaria è tenuto alla verifica della compatibilità degli impegni assunti e/o dei pagamenti previsti con le regole di finanza pubblica (saldi rilevanti ai fini del Patto di Stabilità) sulla base delle spese correnti previste in correlazione alle entrate correnti accertate e della programmazione dei flussi finanziari in uscita relativi al Titolo II (competenza e residui) in correlazione ai flussi finanziari in entrata al Titolo IV (competenza e residui). Tale programmazione viene effettuata mediante la redazione di un prospetto, da parte dello stesso Responsabile, elaborato insieme con i Responsabili di Area a cui siano stati assegnati capitoli di P.E.G. sul Titolo II della Spesa.

Tale prospetto costituisce elemento di raffronto con il valore massimo dei pagamenti in c/capitale desumibile dall'allegato al Bilancio sul rispetto del Patto di Stabilità al fine di una consapevole apposizione del visto di compatibilità/copertura monetaria;

4) al fine di velocizzare le fasi di acquisizione dei documenti necessari alla liquidazione, gli uffici ordinatori della spesa devono provvedere a comunicare ai fornitori, con l'emissione del buono d'ordine o della determinazione di incarico, le specifiche necessarie alla tempestiva registrazione delle fatture e distribuzione delle stesse alle aree competenti quale l'indicazione che nella fattura devono sempre essere indicati gli estremi degli atti che hanno originato la spesa (n° determina e/o buono d'ordine-anno-n° impegno).

**In relazione alle nuove disposizioni inerenti la tracciabilità dei pagamenti al fornitore deve essere obbligatoriamente comunicato che il codice CIG o CUP riportato nell'ordinativo deve essere dallo stesso indicato su ogni operazione finanziaria, anche nei confronti di terzi, correlata alla fornitura.**

5) Le fatture di acquisto devono essere direttamente consegnate al Protocollo del Comune e da questo al servizio economico-finanziario (Ragioneria). Gli uffici ordinanti non devono trattenerle prima che siano registrate;

6) I Direttori di Area devono trasmettere gli atti liquidazione di spesa all'ufficio Ragioneria debitamente firmati e completi di tutti gli allegati, entro 8 giorni dalla **ricezione delle fatture registrate che, a seguito delle dovute verifiche, risultino regolarmente liquidabili**.

La liquidazione comporta la verifica della completezza della documentazione prodotta e dell'idoneità della stessa a comprovare il diritto del creditore. Ai fini della liquidazione, il servizio ordinante verifica:

- che le prestazioni eseguite o le forniture acquisite, rispondano ai requisiti qualitativi e quantitativi sulla base dei termini e delle altre condizioni pattuite;

- che l'obbligazione è esigibile in quanto non sottoposta a termini e condizioni;

Lo stesso prima della liquidazione deve acquisire e controllare il Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) in corso di validità.

A tal fine l'atto di liquidazione deve riportare la dicitura:

**“Verificati:**

**1) gli adempimenti di cui alla l. 13.8.2010 n. 136 come modificata dal d.l. 187/2010, convertito con modifiche in l. 217/2010, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;**

**2) l'esistenza del relativo C.I.G. e/o C.U.P.;**

**3) la regolarità della Certificazione di Regolarità Contributiva con scadenza il.....;**  
oppure

**3) la mancanza di certificazione contributiva secondo le previsioni della delibera GC 14/2011”**

**Per le forniture di beni e servizi, l'atto di liquidazione può essere sostituito da timbro di liquidazione apposto sulla fattura /documento da liquidare, dalla quale risultino effettuate tutte le verifiche richiamate.**

7) Prima dell'emissione di mandati di pagamento superiori ad euro 10.000,00, l'ufficio Ragioneria verifica in via telematica l'assenza di morosità per somme iscritte a ruolo da parte del soggetto creditore, a favore dei creditori della P.A. (art. 48 bis DPR 602/73 s.m.i.);

8) I responsabili devono agevolare forme di comunicazione digitale volte tanto ad accelerare i tempi quanto a ridurre i costi.

9) L'area finanziaria deve incentivare forme di trasmissione telematica con il servizio di tesoreria onde accelerare i tempi di pagamento tramite l'inoltro istantaneo dei flussi dei mandati di pagamento emessi;

Per quanto non previsto si rimanda alle norme di cui al Capo VII “Gestione delle Spese” del vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 17 in data 29/1/2009.



ALLEGATO B) DELIBERA 15 G.C. 7.2.2011

**ALLEGATO DETERMINA/ BUONO ORDINE N. .... IN DATA .....**  
**(art. 9 D.L. 1/7/2009, n. 78, convertito in L. 3/8/2009, n. 102)**  
**(deliberazione G.C. 26/7/2010, n. .... )**

**In relazione alla fornitura / servizio di cui al buono d'ordine sopra evidenziato inerente  
spesa di investimento da imputarsi al titolo II di bilancio, si dichiara che il relativo pagamento  
dovrà presumibilmente essere emesso nel mese di ..... anno .....**

**Il Responsabile Area .....**

**Consegnato all'area finanziaria il .....**

**Per ricevuta**





# Pareri

Comune di Avigliana

## Estremi della Proposta

Proposta Nr. 2011 / 64

Ufficio Proponente: Contabilità e Bilancio

Oggetto: DEFINIZIONE DELLE MISURE ORGANIZZATIVE FINALIZZATE AL RISPETTO DELLA TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 9 D.L. 78/09 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 102/2009. AGGIORNAMENTO.

## Parere tecnico

Ufficio Proponente (Contabilità e Bilancio)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 31/01/2011

Il responsabile di Settore  
Rag. *Vanna ROSSATO*

## Parere contabile

Contabilità e Bilancio

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere -----.

Sintesi parere: Non soggetta a parere contabile

Data 31/01/2011

Resposabile del Servizio Finanziario  
Rag. *Vanna ROSSATO*





COPIA : CAP. ANEA

Del che si è redatto il presente verbale.

IL SINDACO  
f.to Dr.ssa MATTIOLI Carla

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to Dott. GUGLIELMO Giorgio

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


Copia conforme all'originale, un estratto del quale è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 11 FEB. 2011.

La deliberazione è stata contestualmente comunicata ai Capigruppo consiliari.

Avigliana, lì 11 FEB. 2011



IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. GUGLIELMO Giorgio



---

### ATTESTAZIONE DELLA PUBBLICAZIONE E DELL'ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

- è stata  
 viene  
pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a  
decorrere dal 11 FEB. 2011.
- viene ripubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a  
decorrere dal \_\_\_\_\_.
- è stata contestualmente comunicata ai Capigruppo consiliari;
- è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_  
ai sensi dell'art. 134 - comma 3 - T.U.E.L. 267/2000 -  
per scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione.
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile e quindi è diventata esecutiva  
a decorrere dalla data del presente verbale.  
ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - T.U.E.L. 267/2000.

Avigliana, lì 11 FEB. 2011



IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. GUGLIELMO Giorgio

